



Ordinanza del presidente n. 01 del 01/02/2011

Oggetto:

Reiterazione con modifiche dell'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23 luglio 2010 ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 per l'impianto di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)

PREMESSO che

- a. con Ordinanza n. 25 del 20/02/2004 emanata dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, delegato ex O.P.C.M n. 2425/96 e successive l'impianto sito nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - località Sardone, gestito dalla Società consortile GES.CO arl, è stato autorizzato "alla trasfenza dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Salerno e delle altre Province della Campania";
- b. l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n.195/2009, convertito in legge 26/02/2010 n. 26, il quale dispone che *"Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009..."*;
- c. la Società GES.CO Ambiente Scarl, con nota n. 48/I in data 29/12/2009 assunta al protocollo della regione al n. 2009.1124051 del 30/12/2009 ha richiesto alla Regione Campania - Settore Ecologia, Tutela Ambiente e protezione Civile di Salerno l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento di rifiuti urbani 152/2006 per l'impianto ubicato in località Sardone, nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
- d. il predetto Settore con lettera prot. n. 377918 del 30/04/2010 ha richiesto integrazioni documentali;
- e. con ordinanza n. 04 del 05/01/2010, assunta ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs 152/2006, il Presidente della Provincia di Salerno ha autorizzato all'esercizio temporaneo e speciale l'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per lo stoccaggio e la trasfenza dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni della Provincia di Salerno;
- f. con propria ordinanza n. 1 del 23/07/2010, adottata ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato, in deroga al citato art. 208 del D.lgs 152/2006, l'esercizio temporaneo e speciale del suindicato impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasfenza dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER: 200301: rifiuti urbani non differenziati; 200108: rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 200201: rifiuti biodegradabili, nella quale si prescriveva che la gestione dell'impianto dovesse rimanere, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione e che dovessero essere adempiute le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 13/07/2010:
 - 1) nel piazzale "A" ai fini della trasfenza dell'umido è necessario che sia completato la chiusura del perimetro del capannone e realizzato un adeguato sistema di abbattimento delle emissioni odorigene;
 - 2) l'umido non deve stazionare oltre le 48 ore sul piazzale "A";
 - 3) le quantità da trasferire non devono essere superiori a quelle dettate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1411/2007;
 - 4) mantenere costantemente puliti i piazzali e le vie interne dell'impianto;
 - 5) provvedere al controllo dello sviluppo di agenti infestanti anche tramite interventi di disinfestazione e derattizzazione.
- g. con la richiamata ordinanza n. 1 del 23/07/2010 l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasfenza in parola, quale forma speciale di gestione dei rifiuti, è stato consentito per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'autorizzazione ordinaria, di cui al precedente punto c. e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione dell'ordinanza stessa;

VISTI

- a. la nota prot. n. 155 del 18/01/2011, con la quale GES.CO Ambiente Scarl in liquidazione:
 - 1. ha comunicato che in data 22/12/2010 era stato rilasciato il parere favorevole alla verifica di assoggettabilità;
 - 2. ha precisato che con nota prot n. 119/2011 era stata inoltrata all'Area Tutela dell'Ambiente Settore Provinciale di Salerno la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva (attività R13) e/o stoccaggio provvisorio (attività D15), per le tipologie di rifiuti individuate con CER 200301; 200108 e 200201;
 - 3. ha richiesto, in considerazione dell'imminente scadenza in data 23/01/2011 dell'ordinanza n. 1 del 23/07/2010 ed in mancanza di "notizie in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione ordinaria (anche in considerazione di problematiche emerse in merito alla proprietà dell'area) , la proroga della suddetta ordinanza, al fine di evitare il blocco delle attività."
- b. l'elenco, fornito da GES.CO Ambiente Scarl ed acquisito al prot. gen. Regione Campania il 14/01/2011 al n. 0030211, dei Comuni contrattualizzati al di fuori della Provincia di Salerno;
- c. le note dei Comuni di Baiano (AV); Calvizzano, (NA), Sperone (AV), Striano (NA), Vitulano (BN), con le quali dette amministrazioni chiedono indicazioni in merito alla possibilità di proroga del provvedimento che consenta la prosecuzione dei conferimenti della frazione organica dei rifiuti urbani, trasmesse da GES.CO Ambiente Scarl ed acquisite al prot. gen. Regione Campania il 20/01/2011 al n. 0045017,
- d. la nota del Coordinatore dell'AGC 21 prot. n. 0042875 del 20/01/2011 con la quale si richiedeva:
 - 1. al Settore Provinciale della Giunta regionale per l'Ecologia Tutela ambiente e Protezione Civile di Salerno di esprimersi in merito alle ostative al rilascio della richiesta autorizzazione in via ordinaria (nota n. 1124051 del 30/12/2009), atteso che l'area in questione risulta occupata, giusti decreti di occupazione d'urgenza nn. 28751, 28744, 28748, 28745, 28746, 28751, 28752, 28750, 28749, 28747 del 15/11/2006 per causa pubblica utilità in forza dell'Ordinanza Commissariale n.380 del 17/10/2005 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'impianto di compostaggio in Giffoni Valle Piana, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
 - 2. al Dipartimento di Salerno dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania ed al dipartimento di prevenzione- Servizi Igiene e Sanità pubblica dell'ASL di Salerno di effettuare i necessari accertamenti che attestino la garanzia di un elevato livello di tutela della salute dell'ambiente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006;
 - 3. a tutte le Amministrazioni provinciali di confermare la necessità per i Comuni di propria competenza, di conferire frazioni di rifiuti presso l'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana;
 - 4. all'Amministrazione provinciale di Salerno di esprimere la prescritta intesa.
- e. la nota prot. 0045091 del 20/01/2011 del Settore Provinciale della Giunta regionale per l'Ecologia Tutela ambiente e Protezione Civile di Salerno con la quale:
 - 1. si comunicava l'acquisizione al protocollo della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 377918 del 30/04/2010 alla GES.CO Ambiente Scarl.
 - 2. si comunicava che era stata convocata apposita Conferenza dei servizi decisoria per il 27/01/2011;
 - 3. si suggeriva, dati i tempi necessari per addivenire alla conclusione dell'iter istruttorio che avrebbero determinato il superamento della data di scadenza dell'ordinanza n. 1 del 23/01/2011, di proporre al Presidente della Giunta regionale l'adozione di una proroga per la gestione dell'impianto, consideratane l'importanza strategica;

- f. la nota prot. 0046437 del 21/01/2011 con la quale il Coordinatore dell'AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile ha comunicato che, con Decreto dirigenziale n. 35 del 20/10/2011, si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di realizzazione, in loc. Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante deposito preliminare, proposto dalla società GES.CO Ambiente Scarl;
- g. la nota prot. reg. n. 0046117 del 20/01/2011 con la quale la Regione Campania, ha convocato ARPAC e ASL per il prescritto sopralluogo, al fine di attestare il necessario livello di tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento alle prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 13/07/2010, fissandone la data al 24/01/2011 e, nel contempo, sollecitato l'Amministrazione Provinciale di Salerno ad esprimere la prescritta intesa in ordine alla possibilità di reiterazione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs 152/2006 n.1 del 23/07/2010;
- h. la nota di riscontro prot. n. 200 del 26/01/2011, acquisita al prot. reg. n. 0064139 del 27/01/2011, con la quale il Presidente della Provincia di Salerno esprime l'assenso alla reiterazione dell'Ordinanza per continuare a consentire il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta urbana differenziata delle Province campane presso l'impianto sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana;

CONSIDERATO

- a. che risulta tuttora perdurare una situazione di insufficienza impiantistica a livello regionale - da cui è conseguita, negli ultimi tempi, una situazione di elevata criticità tale da rendere necessaria l'emanazione del D.L. 26.11.2010, n. 196 - che comporta la non ovviabile necessità di utilizzo di tutti gli impianti di stoccaggio e trasferimento tuttora esistenti, tra cui l'impianto di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
- b. che, per quanto sopra, il sito risulta ancora indispensabile per il conferimento della frazione organica da Raccolta Differenziata dei Comuni della Provincia di Salerno e delle altre Province campane e che il mancato conferimento dell'umido in tale sito comporterebbe una ripercussione sul ciclo di gestione integrata dei rifiuti, vanificando la funzionalità della raccolta differenziata;
- c. che, pertanto, il mancato utilizzo del predetto impianto, con la conseguenziale immediata ripercussione sulla corretta funzionalità del ciclo di gestione integrata dei rifiuti in ambito regionale, comporterebbe il rischio grave di insorgenza di situazioni di emergenza per la salute pubblica e per l'ambiente, e che allo stato attuale, non si ravvisa alternativa all'emanazione dell'ordinanza in oggetto;

RAVVISATA,

- a. la necessità di assicurare la regolare gestione del ciclo dei rifiuti urbani all'interno dell'intero territorio regionale, anche a livello interprovinciale, allo scopo di evitare l'insorgenza di nuove situazioni di emergenza;
- b. la sussistenza di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006;

RITENUTO, per quanto sopra considerato e ravvisato, per il tempo necessario al completamento della procedura autorizzativa ordinaria avviata dal gestore dell'impianto presso lo STAP di Salerno, al fine di consentire i conferimenti di frazioni di rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni di tutte le Province campane presso l'impianto di stoccaggio ubicato in località Sardone in Giffoni Valle Piana (SA), di dover reiterare l'ordinanza ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs 152/2006, in

deroga all'art. 208 del medesimo Decreto legislativo "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", il quale, al primo comma, stabilisce che "I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela dell'ambiente, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica." ;

VISTO il verbale del sopralluogo eseguito il 24/01/2011 congiuntamente dall'ARPAC Dipartimento di Salerno, dall'ASL Salerno, unitamente alla Regione Campania, nel quale, in riferimento al rinnovo dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs n. 152/2006 n. 1 del 23/07/2010, si confermano le valutazioni precedenti esprimendo parere favorevole per il prosieguo delle attività, con le seguenti prescrizioni:

- 1) completare la chiusura del capannone del piazzale "A", realizzando adeguati sistemi di chiusura dei varchi di accesso;
- 2) verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale "A" al fine di scongiurare l'accumulo ed il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti;
- 3) provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche innanzi citate;

PRESO ATTO che dal verbale di sopralluogo sopra citato, risulta l'ottemperanza ai punti nn. 2, 3, 4 e 5 delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 1 del 23/07/2010;

VISTI

- a. il verbale della riunione del 22/06/2010, convocata con note n. 0517858 del 16/06/2010 e n. 0523485 del 17/06/2010 dal quale si evince la disponibilità di Ges.Co. ambiente ad allocare le biocelle del realizzando impianto di compostaggio all'interno del sito da essa gestito;
- b. la nota prot. n. 204 del 06/10/2010, con la quale l'Area generale di coordinamento Programmazione e gestione rifiuti, in qualità di soggetto beneficiario, comunica che per la collocazione provvisoria delle biocelle di cui sopra, è individuata l'area coperta B del sito di trasferimento in località Sardone,

CONSIDERATO che, a seguito di tale accordo, l'area coperta B – precedentemente adibita allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati - CER 200301 – è ora occupata dalle suddette biocelle del realizzando impianto di compostaggio;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 della sussistenza delle particolari esigenze di celerità del procedimento in relazione alla necessità e all'urgenza di prevenire un grave pericolo alla salute pubblica;

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 152/2006;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di

regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore con la sottoscrizione del presente provvedimento

ORDINA

in deroga all'art.208 del D.lgs 152/2006, in premessa richiamato, l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferimento nell'area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:

- 200108: rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
- 200201: rifiuti biodegradabili.

La gestione dell'impianto rimane, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione, con sede in Salerno, via Case Rosse, che dovrà operare garantendo sempre e comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 178 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.e.i., nonché delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori e delle seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 24/01/2011:

- 1) completare la chiusura del capannone del piazzale "A", realizzando adeguati sistemi di chiusura dei varchi di accesso;
- 2) verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale "A" al fine di scongiurare l'accumulo ed il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti;
- 3) provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche innanzi citate;

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasferimento in parola, quale forma speciale di gestione dei rifiuti, è consentito per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'autorizzazione ordinaria, richiesta al Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.

La presente ordinanza è trasmessa :

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministero della Salute,
- al Ministero delle Attività Produttive,
- alle Amministrazioni provinciali della Regione Campania,
- al Sig. Prefetto di Salerno.

Caldoro